

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 788/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2012

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. L'ultimo è stato il regolamento (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di rilevazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ogni prodotto.
- (4) Dai risultati delle analisi effettuate nel quadro del programma di controllo ufficiale dell'Unione 2010 ⁽⁴⁾ emerge che alcuni antiparassitari sono, più che in passa-

to, comunemente presenti sui prodotti agricoli, il che indica un'evoluzione nell'impiego di tali antiparassitari. Gli antiparassitari in oggetto dovranno essere inclusi nel programma di controllo in aggiunta a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 1274/2011, di modo che la gamma di antiparassitari coperta dal programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati.

- (5) L'analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti al programma di controllo in forza del presente regolamento o di quelli per i quali la definizione del residuo è oltremodo difficile, dovrà essere facoltativa nel 2013, in modo da consentire ai laboratori ufficiali, ove non lo abbiano ancora fatto, di convalidare i metodi richiesti per l'analisi degli antiparassitari in questione.
- (6) Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.
- (7) Nel sito Internet della Commissione ⁽⁵⁾ è pubblicato il documento orientativo «Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed» (Procedure di convalida dei metodi di prova e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi). È opportuno consentire agli Stati membri di applicare, in determinate condizioni, metodi di determinazione qualitativi.
- (8) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) hanno concordato misure di esecuzione relative all'invio di informazioni da parte degli Stati membri, quali la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD, *Standard Sample Description*) ⁽⁶⁾ per la presentazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
- (9) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE ⁽⁷⁾, la quale integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.⁽³⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.⁽⁴⁾ The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2010_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf⁽⁵⁾ Documento SANCO/12495/2011 dell'1.1.2012: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/qualcontrol_en.pdf⁽⁶⁾ Orientamenti generali sull'SSD per la raccolta completa di dati dell'EFSA disponibili nell'EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 pp.] all'indirizzo <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm>⁽⁷⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.